



TESTI APPROVATI

P9_TA(2021)0074

Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
- visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione¹ (il regolamento sui prodotti da costruzione),
- visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² (regolamento sulla normazione),
- vista la valutazione della Commissione, del 24 ottobre 2019, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (SWD(2019)1770),
- vista la relazione della Commissione, del 24 ottobre 2019, sui risultati della valutazione della pertinenza dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, che beneficiano di un finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM(2019)0800),
- visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica

¹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

² GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

- la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011¹,
- visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93²,
 - vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE³,
 - visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008⁴,
 - vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea⁵,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2016)0860),
 - visto il Green Deal europeo (COM(2019)0640),
 - vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098),
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0012/2021),
- A. considerando che l'industria delle costruzioni fornisce direttamente 18 milioni di posti di lavoro in Europa e genera il 9 % del PIL⁶;
- B. considerando che lo scopo del regolamento sui prodotti da costruzione è quello di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei prodotti da costruzione al fine di rafforzare la libera circolazione nel mercato interno, garantendo nel contempo che siano idonei all'uso previsto e adempiano alla loro prestazione dichiarata, tenendo conto degli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza connessi al loro utilizzo, indipendentemente dal luogo di fabbricazione;

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

² GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

³ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁴ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

⁵ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 56.

⁶ Commissione europea, Il settore europeo delle costruzioni – Un partner globale, 2016.

- C. considerando che il sistema europeo di regolamentazione e normazione tecnica si è dimostrato un motore per la competitività e l'innovazione e ha contribuito nel contempo alla sicurezza dei consumatori e ridotto il tasso di incidenti, facendo sì che le norme dell'UE diventassero un parametro di riferimento globale;
- D. considerando che la lentezza nell'adozione e il mancato riferimento a norme armonizzate sono problematici, in quanto il processo di adozione non tiene il passo con gli sviluppi nel settore, creando incertezza per le imprese; che la mancanza di norme armonizzate e l'incompletezza delle norme esistenti hanno contribuito a determinare ulteriori requisiti nazionali per i prodotti da costruzione che creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti nel mercato unico; che tali requisiti possono andare a scapito dei consumatori e degli Stati membri nel rispettare le loro responsabilità in merito alla sicurezza strutturale, alla salute, alla protezione dell'ambiente, ad altre questioni connesse alla costruzione e alla protezione dei consumatori;
- E. considerando che le norme sulle opere di costruzione fissate dagli Stati membri dovrebbero essere concepite e realizzate in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori e da non arrecare danno all'ambiente, il che potrebbe avere un impatto sui requisiti per i prodotti da costruzione;
- F. considerando che i costi di conformità al regolamento sui prodotti da costruzione rappresentano tra lo 0,6 % e l'1,1 % del fatturato del settore edile, principalmente a carico dei costruttori, il che può essere molto oneroso per le PMI;
1. accoglie con favore la valutazione e il riesame in corso del regolamento sui prodotti da costruzione svolti dalla Commissione, miranti a trattare ulteriormente gli ostacoli residui per i prodotti da costruzione nel mercato interno e a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, tenendo conto, nel contempo, dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici;
 2. mette in evidenza la natura specifica del regolamento sui prodotti da costruzione, che si differenzia dai principi generali del nuovo quadro legislativo principalmente in quanto non armonizza requisiti specifici o livelli minimi di sicurezza per i prodotti da costruzione, ma definisce invece solo un linguaggio tecnico comune, che è lo stesso per tutti i prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle loro caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate;
 3. sottolinea che il regolamento vigente sui prodotti da costruzione garantisce la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione, mentre gli Stati membri mantengono il controllo delle norme in materia di opere di costruzione; osserva a tale proposito che secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente; sottolinea che le normative in materia edilizia stabilite a livello degli Stati membri sono generalmente influenzate dalla prestazione dei prodotti da costruzione integrati nei lavori;

Linguaggio tecnico comune, comprese le norme

4. osserva che il linguaggio tecnico comune introdotto dal regolamento sui prodotti da costruzione è definito da norme europee armonizzate e da documenti per la valutazione

europea per i prodotti che non sono coperti - o sono solo parzialmente coperti - da norme armonizzate al fine di valutare i requisiti in materia di prestazione degli Stati membri; riconosce che il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) sono le organizzazioni competenti per l'elaborazione di norme armonizzate, mentre l'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) e gli organismi di valutazione tecnica (TAB) sono responsabili della preparazione dei documenti per la valutazione europea;

5. rileva che, a differenza di altre normative del nuovo quadro legislativo, l'uso di norme armonizzate nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione è obbligatorio, il che richiede un efficace sistema di adozione per rispondere alle esigenze dell'industria e rispecchiare le sue pratiche più efficaci, aprire la strada all'innovazione, tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, garantire la chiarezza giuridica e condizioni di parità per le PMI e soddisfare le esigenze normative degli Stati membri; invita a tal fine la Commissione a garantire la partecipazione attiva dell'industria e degli altri portatori di interessi coinvolti per garantire che le nuove norme siano quanto più pertinenti possibile; prende atto dell'importanza della partecipazione attiva degli Stati membri nel processo di normazione;
6. esprime preoccupazione per il fatto che, sulle 444 norme armonizzate esistenti per i prodotti da costruzione, solo 12 nuove norme sono state emanate dopo l'adozione del regolamento sui prodotti da costruzione; ritiene che il tempo necessario per lo sviluppo e la citazione delle norme, l'arretrato nella revisione e nell'aggiornamento delle norme esistenti (l'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione), la mancanza di chiarezza giuridica nell'attuale quadro legislativo e l'assenza di un dialogo produttivo tra tutti i partner attualmente coinvolti nel processo siano tra i problemi più rilevanti connessi all'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione;
7. sottolinea che un numero considerevole di norme non copre tutti i requisiti di base necessari per l'uso dei prodotti da costruzione nelle opere di costruzione; esprime preoccupazione per il fatto che tale incompletezza dell'armonizzazione abbia comportato ulteriori requisiti nazionali e marchi nazionali obbligatori per i prodotti da costruzione, che creano ostacoli ingiustificati, frammentano e indeboliscono il mercato interno e creano incertezza giuridica per le imprese, i costruttori, i contraenti, gli urbanisti e gli architetti, il che implica potenzialmente dei rischi per la sicurezza delle opere di costruzione;
8. invita con urgenza la Commissione a trovare una soluzione rapida e praticabile per migliorare i processi di normazione ed eliminare l'arretrato di norme non citate; sostiene, a tale proposito, una combinazione di misure a breve termine per affrontare l'arretrato e le lacune normative e di misure a lungo termine per migliorare il processo di definizione del linguaggio tecnico comune mediante norme armonizzate esaustive;
9. sottolinea che i problemi incontrati nell'elaborazione di norme armonizzate devono essere affrontati in tutte le fasi del processo di preparazione; chiede alla Commissione di consultare in modo approfondito tutti i portatori di interessi pertinenti durante la fase preparatoria, in linea con il regolamento sulla normazione, e sottolinea l'importanza di una rappresentanza equilibrata nonché della trasparenza e dell'apertura di tutte le parti interessate per trovare soluzioni percorribili; sottolinea la necessità di garantire l'elevata qualità delle richieste di normazione presentate dalla Commissione e di fornire orientamenti chiari e pragmatici; esorta inoltre la Commissione a sviluppare

orientamenti esaustivi e orizzontali per gli organismi di normazione, delineando la struttura e i requisiti di una norma richiesta; suggerisce di stabilire calendari chiaramente definiti affinché la Commissione valuti le norme elaborate e chiare scadenze per tutte le parti, al fine di garantire un'ulteriore revisione qualora si accerti che una richiesta di normazione o il regolamento sui prodotti da costruzione non sono stati rispettati; ritiene importante definire con maggiore precisione il campo di applicazione delle norme, in modo che i fabbricanti possano disporre di orientamenti chiari quando dichiarano che i loro prodotti rientrano nell'ambito di applicazione;

10. ritiene che, a causa del carattere obbligatorio delle norme nell'ambito del regolamento sui prodotti da costruzione e del fatto che esse sono considerate parte integrante della legislazione dell'Unione, i testi delle norme armonizzate pubblicate dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue dell'Unione; sottolinea la necessità di garantire accesso a una traduzione di alta qualità senza costi aggiuntivi e di coinvolgere maggiormente gli organismi nazionali di normazione nel processo di traduzione; invita la Commissione a sostenere ulteriormente e semplificare le disposizioni finanziarie relative alla traduzione di norme armonizzate;
11. esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene un percorso alternativo per i prodotti non coperti o non interamente coperti dalle norme armonizzate sia stato incluso nel regolamento sui prodotti da costruzione per consentire l'accesso dei prodotti innovativi al mercato, la stragrande maggioranza dei documenti per la valutazione europea non riguarda i prodotti innovativi;
12. ritiene, di conseguenza, che le attuali carenze del sistema di normazione siano un fattore che sta portando a un crescente ricorso al percorso dell'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) quale mezzo alternativo di normazione;
13. sottolinea la lunghezza e i costi elevati del percorso EOTA, che è disagiata per le PMI ed è per lo più economicamente accessibile solo ai grandi operatori del mercato; sottolinea che, nonostante la necessità di apportare miglioramenti generali al processo di normazione, la procedura attuale di elaborazione dei documenti per la valutazione europea può essere utile come percorso supplementare per promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi e la partecipazione delle PMI, ma deve anche rispondere all'obiettivo dei fabbricanti di immettere i prodotti innovativi sul mercato il più velocemente possibile nel rispetto dei requisiti dell'Unione relativi ai prodotti, e non dovrebbe essere considerata un'alternativa permanente al sistema di normazione;
14. sottolinea che un linguaggio tecnico comune potrebbe contribuire a promuovere l'economia circolare poiché permette di dichiarare secondo una modalità comune la prestazione dei prodotti da costruzione; ritiene che dovrebbe essere dedicata una maggiore attenzione alle norme che possono contribuire a promuovere l'economia circolare in Europa;

Marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP)

15. osserva che la marcatura CE è uno strumento inteso a consentire che i prodotti da costruzione immessi legalmente sul mercato di uno Stato membro siano commercializzati sul territorio di qualsiasi altro Stato membro; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, poiché la marcatura CE a norma del regolamento sui prodotti da costruzione differisce dalle altre normative del nuovo quadro legislativo in

quanto si riferisce solo alla prestazione del prodotto e non attesta la conformità con requisiti specifici dei prodotti, tale differenza di approccio rispetto ad altre normative del nuovo quadro legislativo possa creare confusione per quanto riguarda la marcatura CE e ridurne il valore; sottolinea, a tale proposito, le sovrapposizioni tra le informazioni richieste dalla marcatura CE e dalla dichiarazione di prestazione; reputa che tale duplicazione crei ulteriori oneri amministrativi e costi inutili per le imprese e andrebbe affrontata, anche tramite un migliore uso delle soluzioni digitali;

16. si rammarica del fatto che la marcatura CE a norma del regolamento sui prodotti da costruzione sia erroneamente intesa come marchio di qualità e non indichi se un prodotto da costruzione è sicuro o può essere utilizzato nelle opere di costruzione; ritiene che siano necessarie ulteriori soluzioni per fornire agli utenti finali informazioni chiare e precise sulla natura della marcatura CE per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti da costruzione e la loro conformità alle norme nazionali in materia di sicurezza degli edifici e delle opere di costruzione;
17. invita la Commissione a prendere in considerazione e a valutare approfonditamente la possibilità di migliorare gradualmente il regolamento sui prodotti da costruzione includendovi obblighi aggiuntivi d'informazione e requisiti sulla prestazione dei prodotti in relazione alla salute, alla sicurezza e agli aspetti ambientali dopo aver effettuato una valutazione d'impatto e la valutazione delle esigenze normative dell'Unione e degli Stati membri per ciascuna categoria di prodotto; invita inoltre la Commissione a valutare quale approccio si dimostrerebbe efficace per il regolamento sui prodotti da costruzione;
18. rileva la mancanza di digitalizzazione nel settore edile e sottolinea l'importanza di sfruttare appieno le tecnologie digitali, che potrebbero consentire di fornire informazioni chiare, trasparenti e affidabili agli operatori economici e agli utenti finali, far fronte alla sovrapposizione dei requisiti di informazione e consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere le loro attività in modo più efficace; invita la Commissione a valutare i benefici dell'uso di tali tecnologie e a sviluppare soluzioni orientate a un'integrazione intelligente dei dati esistenti che possano essere utilizzate in sistemi d'informazione diversi;
19. ritiene che le soluzioni digitali potrebbero potenziare la trasparenza del mercato dei prodotti da costruzione e garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fornite nella dichiarazione di prestazione, nonché facilitare la comparabilità dei prodotti da costruzione sulla base della prestazione dichiarata, compresa la prestazione di sicurezza e ambientale, permettendo in tal modo agli operatori economici e agli utenti finali di trarre beneficio dalle informazioni fornite dai fabbricanti valutando rapidamente e confrontando le opere di costruzione con le informazioni fornite nelle loro dichiarazioni di prestazione;
20. sottolinea la necessità di sensibilizzare gli operatori economici, in particolare le PMI e le microimprese, in merito alla marcatura CE e alla dichiarazione di prestazione, anche mediante lo sportello digitale unico; ritiene che un approccio di questo tipo accrescerebbe la fiducia nell'armonizzazione dell'UE e la qualità delle norme armonizzate e contribuirebbe a ridurre la frammentazione del mercato unico; sottolinea il ruolo importante che i punti di contatto nazionali per i prodotti da costruzione svolgono nel tenere gli operatori economici informati riguardo all'applicazione del regolamento sui prodotti da costruzione e nel fornire informazioni sulle disposizioni nel territorio di uno Stato membro relative ai requisiti delle opere di costruzione applicabili

all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione; suggerisce di approfondire maggiori sforzi per aumentare la consapevolezza dell'esistenza di tali punti di contatto dato che nel 2018 solo il 57 % delle parti interessate ne erano a conoscenza;

Vigilanza del mercato

21. esprime preoccupazione per il fatto che la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione è considerata insufficiente e inefficace dal settore; sottolinea che tale situazione compromette la parità di condizioni per gli operatori economici che rispettano la legislazione, a vantaggio dei commercianti disonesti che non lo fanno; sottolinea che una vigilanza del mercato debole e incoerente potrebbe portare a un aumento dei prodotti che non soddisfano le prestazioni dichiarate, mettendo a rischio gli utenti finali;
22. invita gli Stati membri ad attuare pienamente il regolamento (UE) 2019/1020, che mira a rafforzare la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, compreso il regolamento sui prodotti da costruzione, e stabilisce il quadro per la cooperazione tra gli operatori economici; sottolinea la necessità di un'applicazione coerente, armonizzata e uniforme delle nuove norme da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e di una migliore cooperazione transfrontaliera a tal fine, allo scopo di garantire condizioni di parità nel settore delle costruzioni e la concorrenza leale nel mercato dell'Unione;
23. rammenta il requisito previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire alle autorità di vigilanza del mercato la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche, comprese sufficienti conoscenze e competenze; esorta gli Stati membri a potenziare la cooperazione tra le loro autorità di vigilanza del mercato, anche a livello transfrontaliero, e a migliorare il numero, l'efficienza e l'efficacia dei controlli per essere in grado di individuare i prodotti da costruzione non conformi alle rispettive prestazioni dichiarate e prevenirne la circolazione nel mercato interno;
24. invita la Commissione ad adottare rapidamente atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di allineare ulteriormente le prestazioni delle autorità di vigilanza del mercato stabilendo condizioni uniformi di controllo, criteri per determinare la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a determinati prodotti o categorie di prodotti, nonché stabilendo parametri di riferimento e tecniche per i controlli sui prodotti armonizzati, che tengano debitamente conto delle specificità dei settori interessati, compresi i prodotti da costruzione, e dell'impatto su un'eventuale revisione del regolamento sui prodotti da costruzione; osserva il ruolo importante della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti e dei gruppi di coordinamento amministrativo nel garantire una cooperazione e un coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione della legge e la Commissione e nello snellire le pratiche di vigilanza del mercato per renderle più efficaci;
25. ritiene fondamentale che le autorità nazionali di vigilanza del mercato responsabili dei prodotti da costruzione cooperino strettamente con le autorità nazionali di controllo dell'edilizia al fine di garantire un approccio più articolato nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione utilizzati nelle opere di costruzione alla prestazione dichiarata o all'uso previsto, nonché di garantirne la conformità alla

normativa edilizia, garantendo in tal modo la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione;

26. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di introdurre disposizioni nazionali sulle opere di costruzioni, compresi requisiti relativi alla sicurezza degli edifici durante la costruzione, il mantenimento e la demolizione delle opere di costruzione, prendendo in considerazione altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse, come la salute, la sicurezza e la protezione dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente;
27. mette in evidenza l'aumento delle vendite online nel settore delle costruzioni; sottolinea la necessità di garantire un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione venduti online, in particolare di quelli acquistati da operatori economici di paesi terzi, dato che potrebbero non adempiere alla legislazione dell'UE e incidere pertanto sulla qualità e la sicurezza delle opere di costruzione, al fine di assicurare la conformità dei prodotti da costruzione in circolazione nel mercato unico con la prestazione dichiarata o l'uso previsto, indipendentemente dalla loro origine; mette in evidenza il ruolo che i mercati online potrebbero svolgere in tale ambito;
28. sottolinea l'importanza di garantire un livello uniforme di prestazione degli organismi notificati che valutano la prestazione dei prodotti da costruzione in modo tale che le loro funzioni siano assolte allo stesso livello e alle stesse condizioni; osserva a tale proposito il ruolo degli impianti di prova dell'Unione introdotti dal regolamento (UE) 2019/1020 nel contribuire al conseguimento di una capacità di laboratorio, come pure ad assicurare l'affidabilità e la coerenza delle prove ai fini della vigilanza del mercato negli Stati membri;
29. sottolinea la necessità di migliorare la fornitura e lo scambio di informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti da costruzione e di rafforzare la cooperazione con le banche dati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità della legislazione vigente;
30. chiede alla Commissione di continuare a monitorare e affrontare efficacemente gli ostacoli ingiustificati al mercato interno derivanti da misure normative nazionali; sottolinea la necessità di un dialogo e una cooperazione migliori fra la Commissione e gli Stati membri per far fronte alle pratiche che impediscono la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno, come il continuo ricorso a marchi nazionali e certificazioni aggiuntive per i prodotti da costruzione;

Sostenibilità dei prodotti da costruzione

31. sottolinea la necessità generale di una transizione verso un'economia sostenibile e più circolare per quanto riguarda l'approvvigionamento, la fabbricazione, il riutilizzo e il riciclaggio di prodotti da costruzione e il loro utilizzo nelle opere di costruzione; sottolinea la necessità di migliorare la sostenibilità dei prodotti da costruzione e la disponibilità di prodotti e materiali secondari e rinnovabili sul mercato;
32. accoglie con favore, a questo proposito, l'obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione nella revisione del regolamento sui prodotti da costruzione,

come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare; sostiene l'impegno della Commissione di allineare e rendere più coerente la legislazione sui prodotti da costruzione mediante politiche ambientali orizzontali;

33. esorta la Commissione a prevedere l'integrazione di taluni requisiti relativi alle prestazioni ambientali e ai criteri di sostenibilità durante il ciclo di vita dei prodotti nelle norme armonizzate per specifiche categorie di prodotti a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi tecnologici e del mercato e dei requisiti normativi nazionali per il settore delle costruzioni o le politiche immobiliari, al fine di fornire ai fabbricanti un quadro unico per la valutazione e la prova dei prodotti quando emergono pertinenti requisiti comuni di conformità; mette in evidenza che gli attuali requisiti di base per le opere di costruzione stabiliti nel regolamento sui prodotti da costruzione possono già fungere da punto di partenza per la preparazione dei mandati di normazione e delle specifiche tecniche armonizzate per quanto riguarda la prestazione ambientale e la sostenibilità dei prodotti da costruzione; sottolinea l'importanza di un'adeguata valutazione delle categorie di prodotto per le quali tali requisiti sarebbero pertinenti e la necessità che tutte le parti interessate siano coinvolte nel processo di valutazione; sottolinea che tale integrazione non dovrebbe comportare un aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione;
34. chiede alla Commissione di valutare in che modo il regolamento sui prodotti da costruzione potrebbe sostenere la circolarità dei prodotti da costruzione, compresi i prodotti riutilizzati o rifabbricati e quelli fabbricati da materiali riciclati; sottolinea che ciò richiederà dati affidabili sull'uso precedente dei prodotti da costruzione, tenendo conto dei potenziali costi che ne derivano; accoglie con favore, a tale proposito, l'obiettivo della Commissione di istituire uno spazio dati comune europeo per applicazioni circolari intelligenti contenente dati relativi alle informazioni sui prodotti¹;

Raccomandazioni specifiche sulla revisione del regolamento sui prodotti da costruzione

35. sottolinea la necessità di garantire l'adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di consultazione e valutazione; sottolinea l'importanza di una valutazione d'impatto esaustiva delle scelte normative possibili; sottolinea la necessità di condizioni di parità e di oneri amministrativi minori nella legislazione sui prodotti da costruzione per tutte le imprese, in particolare le PMI, tenendo conto nel contempo di tutti i modelli d'impresa, nonché della concorrenza leale a livello globale; chiede in tale ambito un ulteriore chiarimento e un rafforzamento delle procedure semplificate per le microimprese;
36. sottolinea l'importanza di evitare duplicazioni e di garantire la coerenza del regolamento sui prodotti da costruzione rivisto con la legislazione esistente e le future iniziative legislative; invita pertanto la Commissione a chiarire la relazione tra il regolamento sui prodotti da costruzione e la relativa legislazione sul mercato interno, come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile², il regolamento sull'etichettatura energetica³, la direttiva quadro sui rifiuti⁴ e la direttiva sull'acqua potabile⁵, al fine di evitare possibili

¹ Come indicato nel piano d'azione per l'economia circolare.

² GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

³ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

⁴ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁵ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

sovrapposizioni e, ove necessario, semplificare le disposizioni pertinenti al fine di garantire la chiarezza giuridica per le imprese;

37. sottolinea che qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione dovrebbe essere in linea con i principi e gli obiettivi del regolamento sulla normazione per quanto riguarda l'elaborazione di norme armonizzate al fine di garantirne la trasparenza e la qualità; sottolinea che qualsiasi revisione dovrebbe garantire l'adeguata partecipazione di tutte le parti interessate e rispondere alle esigenze normative degli Stati membri;
38. sottolinea la necessità di garantire la certezza giuridica per un periodo transitorio per quanto riguarda qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e il riesame dell'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione, al fine di evitare un vuoto giuridico e garantire un'agevole transizione dalle disposizioni esistenti a quelle nuove;
39. esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e, in particolare, il riesame dell'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione richiederanno molto tempo, mentre i fabbricanti, i contraenti, i progettisti, gli architetti e gli altri utenti finali necessitano di soluzioni immediate per superare l'incertezza giuridica derivante, tra le altre cose, dalla mancanza di norme armonizzate aggiornate e dalle lacune normative; invita la Commissione a trattare queste questioni nell'ambito della sua revisione prevista del regolamento sui prodotti da costruzione, nello specifico a concepire una soluzione per far fronte alle sfide giuridiche e tecniche urgenti;
40. chiede una revisione ambiziosa del regolamento sui prodotti da costruzione al fine di creare un quadro normativo solido che preveda norme efficaci, armonizzate e facilmente applicabili;
 - o
 - o o
41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.